

**PREINTESA**

## Criteri di distribuzione quota parte risorse residue fondi contrattuali


Il giorno 18/04/2019 alle ore 17<sup>00</sup>, presso la "AULA MAGNA PERSONALE" ha avuto luogo l'incontro tra:

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE  
PUBBLICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI  
PADOVA:**


Direttore Amministrativo (delegato dal Direttore Generale)



Direttore Sanitario



Direttore UOC Risorse Umane



Direttore UOC Direzione delle Professioni Sanitarie



Direttore UOC DIREZIONE MEDICA

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE  
SINDACALE:**

RSU:



CGIL FP:



CISL FP:



UIL FPL:




FIALS:

.....

FSI:

.....

NURSING UP:



Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono il documento in oggetto che verrà inviato al Collegio sindacale, in applicazione dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 3, del CCNL 19 aprile 2004, nel testo che segue, unitamente alla successiva e correlata intesa sulle risorse dei fondi contrattuali. A seguito di parere favorevole dello stesso Collegio, il presente testo verrà applicato a tutti gli effetti e valevole come accordo sottoscritto tra le parti.



**REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

**PREINTESA  
AREA COMPARTO**

**Criteri di distribuzione quota parte risorse residue fondi contrattuali**

Padova, 18/04/2019

Le parti condividono e si impegnano a destinare quota parte del residuo Fondo "Condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art. 80 CCNL 2016-2018, per l'anno 2019, allo scopo di dare risposta a specifiche condizioni di disagio nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. Più precisamente sarà interessato il personale dipendente coinvolto, anche occasionalmente, in turni di servizio pomeridiani e/o notturni, che non percepisce le previste indennità contrattuali, per il mancato rispetto delle percentuali di cui all'art.86 "Indennità per particolari condizioni di lavoro" del CCNL 2016-2018, commi 3 e 4.

Le parti convengono altresì di definire in un successivo e specifico accordo le modalità di utilizzo delle risorse disponibili dei fondi contrattuali di cui agli art.80 e 81 del CCNL 2016-2018, stimando di impegnare per la presente preintesa un importo complessivo massimo di € 270.000,00.

Le parti stabiliscono i seguenti criteri di distribuzione:

- E' interessato tutto il personale dipendente del Comparto dei ruoli Sanitario e Tecnico, indipendentemente dal profilo e inquadramento su turni.
- Verranno considerate esclusivamente le notti e i pomeriggi meritevoli rispettivamente di indennità previste ai commi 3 e 4 dell'art.86 CCNL 2016-2018 (denominate indennità 3T e 2T), secondo l'organizzazione aziendale, per i quali l'indennità non viene riconosciuta in quanto non rispettata la % di rotazione del turno prevista contrattualmente (almeno 20% e almeno 30%).

Per ogni notte e pomeriggio considerato verrà erogata una quota incentivante pari rispettivamente a € 15 e € 6, secondo i criteri di seguito specificati.

La quota non viene erogata al personale che presenta un debito orario istituzionale, nel periodo di riferimento.

Non vengono considerati notti e pomeriggi a qualsiasi titolo già remunerati.

*Handwritten initials: "LH" and "AB"*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- Modalità di determinazione delle quote:

- *Personale che non percepisce l'indennità 3T ma percepisce l'indennità 2T, e che ha effettuato almeno una notte*

Viene riconosciuta una quota pari a € 15 per ogni notte lavorata, fino all'importo massimo corrispondente all'indennità mensile 3T (€ 4,49 x giorni lavorati), sottratta l'indennità 2T liquidata. L'importo da erogare, nel limite specificato, sarà arrotondato al valore intero. Non vengono riconosciuti i pomeriggi in quanto già remunerati con l'indennità mensile 2T.

- *Personale che non percepisce l'indennità 3T né l'indennità 2T, che ha effettuato almeno una notte e almeno 4 pomeriggi*

Viene riconosciuta una quota pari a € 15 per ogni notte lavorata e € 6 per ogni pomeriggio lavorato, fino all'importo massimo corrispondente all'indennità mensile 3T (€ 4,49 x giorni lavorati).

- *Personale che non percepisce l'indennità 3T né l'indennità 2T, che ha effettuato almeno una notte e fino a tre pomeriggi*

Viene riconosciuta una quota pari a € 15 per ogni notte lavorata, fino all'importo massimo corrispondente all'indennità mensile 3T (€ 4,49 x giorni lavorati).

- *Personale che non percepisce l'indennità 3T né l'indennità 2T e che non ha effettuato notti ma almeno 4 pomeriggi*

Viene riconosciuta una quota pari a € 6 per ogni pomeriggio lavorato, fino all'importo massimo corrispondente all'indennità mensile 2T (€ 2,07 x giorni lavorati).

Il riconoscimento economico oggetto della presente preintesa avrà cadenza semestrale, e precisamente il periodo marzo-giugno verrà liquidato indicativamente con i cedolini di novembre 2019 e il semestre luglio-dicembre con i cedolini di maggio 2020. L'Amministrazione si impegna a comunicare alle OO.SS. le corrette mensilità di liquidazione.

PER L'AMMINISTRAZIONE

*met*  
*cauro p. b.*  
*ll*  
*Paolo Jg*

PER LE OO.SS.

*Gada L.*  
*Monodup...*  
*...*  
*...*  
*...*  
*...*